STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 19 aprile 2013

Oggetto: Circolare n. 16/2013 del 19 aprile 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la sedicesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 30 APRILE 2013**
- **I CHIARIMENTI MEF SULL'IMU**
- **SPESOMETRO 2012: LA SCADENZA DEL 30 APRILE NON E' PIU' VALIDA**
- **LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFE)**

OGGETTO: L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 30 APRILE 2013

I **contribuenti IVA** che presentano un **credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28** e che rispettano **determinati requisiti** possono richiederne il **rimborso** o la **compensazione** presentando un'apposita istanza con il **modello IVA TR** entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il modello da utilizzare è il **mod. IVA TR** approvato con il **Provvedimento 20.03.2012**, che ha recepito **le modifiche** alla **disciplina Iva** apportate da:

- la **Legge Comunitaria 2010**, che ha esteso la possibilità di richiedere il **rimborso del credito IVA trimestrale anche** alle **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72** (**rigo TD5**);
- il **Decreto fiscale** (c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali", D.L. n. 16/2012), che ha modificato il **limite** del **credito IVA** per il quale è richiesta la **preventiva presentazione dell'istanza per** l'utilizzo dello stesso in **compensazione c.d. "orizzontale",** con una **riduzione** di tale limite **da € 10.000 a € 5.000** (**rigo TD7**).

Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente **in via telematica** entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, **l'istanza per il 1° trimestre 2013** deve essere presentata **entro il prossimo 30 aprile 2013.**

L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL 1° TRIMESTRE 2013 ENTRO IL 30.04.2013	
SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA TR	Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai **contribuenti IVA** che hanno maturato, **nel 1°, 2° o 3° trimestre** del periodo d'imposta, un **credito IVA > a € 2.582,28** e che rispettano **determinati requisiti**. In base a quanto disposto dall'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, infatti, tali soggetti possono, in tutto o in parte: ♦ richiedere il **rimborso** del credito Iva; ♦ ovvero, portarlo in **compensazione** nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi**.**
REQUISITI	Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione unicamente dai contribuenti che, **nel singolo trimestre**, risultino in possesso di almeno uno dei **requisiti** indicati dall'**art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e)** e, a seguito della Legge Comunitaria 2010, **anche lett. d),** del **D.P.R. n. 633/1972**.

	Si tratta, in particolare, dei: ♦ contribuenti che effettuano**, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive** soggette ad imposta **con aliquota media[1] (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni** (lett. a); ♦ contribuenti che effettuano **operazioni non imponibili[2], per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate** (lett. b); al riguardo, si precisa che dal 2010 le prestazioni di servizi "intracomunitarie" non consentono di beneficiare del rimborso o della compensazione infrannuale in quanto, per effetto del nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, sono considerate "fuori campo Iva"; ♦ contribuenti che effettuano **acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni** di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (**ad eccezione dell'acquisizione in leasing** del bene); ♦ **soggetti non residenti** (lett. e): ✓ identificatisi direttamente in Italia; ✓ con rappresentante fiscale in Italia. ♦ per effetto della **Comunitaria 2010[3], dal 17.03.2012** anche contribuenti che effettuano **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. n. 633/72**, ovvero: ✓ lavorazioni relative a beni mobili materiali; ✓ trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; ✓ servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; ✓ servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall'UE; purché **di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate** (lett. d). Per il **rimborso,** è necessaria la prestazione delle **apposite garanzie** previste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale.

[1] Nella determinazione dell'aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del "reverse charge", che, ai fini in esame, si considerano imponibili con "aliquota zero".

[2] Di cui agli artt. 8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972.

[3] Art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL RIMBORSO/ COMPENSAZIONE INFRANNUALE	Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare **apposita istanza con il modello IVA TR** approvato dal **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 20.03.2012**. Il modello deve essere presentato esclusivamente **in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento**. Di conseguenza, le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti: ♦ il **30.04.2013,** per il 1° trimestre 2013; ♦ il **31.07.2013**, per il 2° trimestre 2013; ♦ il **31.10.2013**, per il 3° trimestre 2013. Quindi, il termine per presentare **la richiesta** di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al **1° trimestre 2013** scade **il prossimo 30 aprile.**
CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE	Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si rendono utilizzabili i seguenti **codici-tributo**: ♦ **6036,** per il **1° trimestre 2013;** ♦ 6037, per il 2° trimestre 2013; ♦ 6038, per il 3° trimestre 2013.
IL CASO DEI CONTRIBUENTI MENSILI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI	Come noto, i **contribuenti** che hanno **affidato la tenuta della contabilità a terzi** (studi professionali, società di servizi,...) possono **optare per la liquidazione periodica mensile posticipata** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, assumendo cioè **a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel 2° mese precedente**. Tali contribuenti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 6/E dell'11 gennaio 2011, **per determinare il credito Iva rimborsabile** relativo ad un determinato trimestre, devono fare "*riferimento alla* ***differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo***". Ad esempio, per il primo trimestre dell'anno d'imposta, le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Lo stesso riferimento vale per la verifica della sussistenza dei presupposti individuati dall'art. 30, D.P.R. n. 633/1972.

IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA	In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la **compensazione del credito IVA annuale o trimestrale** sono le seguenti: ♦ i **crediti IVA > € 5.000**, possono essere compensati solo a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:** ✓ **della dichiarazione annuale;** ✓ **dell'istanza di rimborso infrannuale;** dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso **i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate; o i **crediti IVA ≤ € 5.000**, possono essere compensati **liberamente**, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui il credito emerge. Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, **se il credito IVA trimestrale compensabile è superiore a € 15.000** non vi è l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** sull'istanza trimestrale, **non previsto nel modello IVA TR.** Si precisa che **il "tetto" di € 5.000** (come era stato precisato nella Circolare n. 1/E/2010 in merito al precedente limite di € 10.000) **è riferito all'anno di maturazione del credito** e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed **è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale)**. I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia **due distinti plafond** cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. **Nel corso del periodo d'imposta**, in ogni caso, **non è possibile compensare** nel modello F24 **un ammontare complessivo di credito Iva (trimestrale e annuale insieme) superiore a:** ♦ **€ 516.456,90;** ♦ **€ 1.000.000,00 nel caso di subappaltatori edili** con volume d'affari dell'anno precedente derivante per almeno l'80% da prestazione di servizi resi in subappalto con applicazione del meccanismo del "reverse charge".

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI RUOLI SCADUTI DI IMPORTO > € 1.500	I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di € 5.000 per la compensazione "orizzontale", anche del **divieto di compensazione orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali** (compresi quelli IVA, quindi) **e relativi accessori** (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) **in presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti e non pagati** (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010). In base a quanto stabilito dal D.M. 10.02.2011, **i pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e accessori in compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati mediante **modello F24 - Accise** indicando la **Provincia di competenza dell'agente della riscossione** presso il quale il debito risulta in carico ed il **codice tributo "*RUOL*".**

OGGETTO: I CHIARIMENTI MEF SULL'IMU

Il **17 giugno** 2013 scade il **versamento della prima rata dell'Imu**, e dovranno essere utilizzate le **aliquote deliberate dai Comuni se le stesse risultano pubblicate sul sito del Mef entro il 16.05.2013**. In caso contrario occorrerà avvalersi di quelle pubblicate nel 2012. Eventualmente, se le delibere venissero pubblicate dopo il 16 maggio, ma comunque entro il 16 novembre, avranno efficacia ai fini del calcolo del saldo.

Questo è quanto emerge dalla lettura combinata di due importanti novità in ambito Imu: la risoluzione Mef n. 5/DF del 28.03.2013 e il decreto "sblocca debiti".

Altri **chiarimenti** si sono avuti, sempre dal Mef, per gli **immobili classificati nella categoria "D"**, alla luce delle recenti disposizioni sull'Imu introdotte dalla finanziaria 2013.

LE RISOLUZIONI 5 E 6/DF DEL MEF E IL DECRETO "SBLOCCA DEBITI"	
I CHIARIMENTI DEL MEF SULLE MODIFICHE IMU APPORTATE DALLA FINANZIARIA	**Dal 2013 l'intero gettito dell'Imu è riservato ai Comuni**, e viene soppressa la quota riservata alla Stato. La modifica è stata effettuata eliminando il comma 11 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 che inizialmente riservava allo Stato la metà dell'importo dovuto, tranne alcune eccezioni, tra cui la più importante riguardava l'abitazione principale e le relative pertinenze. La finanziaria ha **riservato allo Stato il gettito IMU** derivante dagli **immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale "D"** (ad esempio, capannoni, opifici) **.** Tali immobili scontano l'**aliquota standard dello 0,76%,** e i Comuni hanno la possibilità di aumentarla fino allo 0,3%. A tal proposito il Mef, nella risoluzione 5/DF, precisa che: ♦ **in caso di aumento** da parte dei comuni, **il maggior gettito è destinato ai comuni** stessi; ♦ **i Comuni non possono ridurre l'aliquota standard dello 0,76%** perché la finanziaria 2013, nell'introdurre questa novità, riporta solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13, e non anche il secondo (in cui compare la facoltà dei comuni di ridurre l'aliquota). **I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola cat. D** godono di un regime agevolato: l'art. 13, comma 8 del DL n. 201/2011 prevede espressamente l'**aliquota ridotta dello 0,2%**, anziché quella ordinaria dello 0,76%. Secondo il Mef, la successiva disposizione introdotta dalla Finanziaria 2013 (lettera g comma 380 art. 1), che prevede la **possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota fino allo 0,3%, non è applicabile** in questa ipotesi in quanto la norma si riferisce solo all'aumento dell'aliquota standard dello 0,76%. Sempre secondo il Mef**, i Comuni non possono nemmeno ridurre l'aliquota agevolata**

	dello 0,2% fino allo 0,1% - possibilità dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del d.l. 201/2011- in quanto risulterebbe incompatibile con le disposizioni contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013. Pertanto **l'unico l'effetto** rilevante delle disposizioni contenute nella **Finanziaria 2013 per questi fabbricati è** stato quello di **riservare allo Stato**, per il 2013, **il gettito IMU** calcolato applicando l'aliquota dello 0,2%. Come anticipato inizialmente, il nuovo quadro normativo incide sulla disciplina dell'Imu che risulta dalle delibere riguardanti le aliquote e dai regolamenti approvati nel 2012. In particolare per il 2013 **sono incompatibili le delibere** IMU approvate dai Comuni nel **2012, che stabiliscono un'aliquota inferiore a quella standard** dello 0,76% **per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**
PRIMA RATA IMU E NOVITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE SULLE ALIQUOTE	Nella Risoluzione n. 5/DF il MEF ricorda la disposizione prevista dall'art. 13, comma 13-bis del DL n. 201/2011 sulle **delibere comunali di approvazione delle aliquote/detrazione IMU.** Esse **hanno effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito Internet** (www.finanze.it), ma **le decisioni ivi contenute hanno effetto retroattivo dall'1.1** dell'anno di pubblicazione, se quest'ultima è avvenuta il 30 aprile dell'anno cui la delibera si riferisce. Il Mef chiarisce le conseguenze pratiche di tale disposizione nei confronti del contribuente, ossia **quali sono le aliquote da adottare per il versamento della prima rata IMU 2013, da effettuarsi entro il 17.6.2013**. Secondo il Mef il contribuente dovrà: **1.** applicare le aliquote IMU per il 2013 pubblicate entro il 30.4.2013 dai Comuni sul citato sito www.finanze.it; **2.** in caso di mancata pubblicazione delle stesse entro il 30.4.2013, verificare la pubblicazione sullo stesso sito della delibera relativa al 2012, e applicarla; **3.** in caso di mancata pubblicazione anche della delibera 2012 applicare l'aliquota fissata dalla legge. Successivamente alla risoluzione 5/DF, **il decreto "sblocca debiti"** (D.l. 35/2013) **ha** interamente **riscritto il comma 13-bis**, e ha previsto **l'obbligo** per il Comune **di inviare** telematicamente **al Mef le delibere e i regolamenti** IMU inserendone i contenuti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, **per la loro pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it**. Se l'invio da parte del Comune è effettuato: ♦ **entro il 9.5.2013**, **le delibere ed i regolamenti** saranno pubblicati entro il 16.5.2013 e pertanto **avranno effetto per il versamento della prima rata IMU 2013;**

	♦ **entro il 9.11.2013**, **le delibere ed i regolamenti** saranno pubblicati entro il 16.11.2013 e pertanto **avranno effetto per il calcolo del saldo IMU 2013.**
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE	Nella Risoluzione n. 5/DF il Mef afferma che, **in caso di assegnazione della casa coniugale** al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **il soggetto passivo Imu è il coniuge assegnatario, anche se non titolare** (neppure in parte) del diritto di proprietà o **di** altro **diritto reale sull'immobile.** Questo in quanto il legislatore, all'art. 4, comma 12-quinquies, DL n. 16/2012 cita espressamente che: *"... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge ... si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*. Invece, il coniuge assegnatario **non è soggetto passivo IMU nel caso in cui il giudice gli abbia attribuito il diritto a succedere** all'altro coniuge **nel contratto di locazione,** in quanto *"utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione".* Pertanto la disposizione sopra citata (comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.l. 16/2012) opera solo nel caso in cui l'immobile assegnato sia di proprietà (interamente o pro-quota) del coniuge non assegnatario, e in quello in cui l'immobile sia stato concesso in comodato (non in locazione).
DICHIARAZIONE IMU PER IMMOBILI CAT. D POSSEDUTI DA IMPRESE NON ISCRITTI A CATASTO O ISCRITTI SENZA RENDITA	Le istruzioni relative al modello di dichiarazione Imu precisano che **per i fabbricati** classificabili nel **gruppo "D", non iscritti in Catasto o iscritti senza rendita,** interamente **posseduti da imprese** e "**per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione**", il **termine** per la presentazione della **dichiarazione Imu** è **90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta** relativo alle imposte sui redditi. Il Decreto c.d. "Sblocca debiti", ha poi modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU che è ora individuato al **30.6 dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il valore di questi fabbricati (fino all'anno di iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita) è costituito, come precisato nella CM 18.5.2012, n. 3/DF, dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento risultante dalle scritture contabili *"applicando per ciascun anno di formazione ... i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".*Tale valore, pertanto, è costituito dai seguenti elementi, così come

	risultanti dalle scritture contabili all'1.1 dell'anno di riferimento al quale è dovuta l'IMU: costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno; spese incrementative; rivalutazioni economico/fiscali; interessi passivi capitalizzati; disavanzi di fusione. Il Mef, con la risoluzione 6/DF del 28.03.2013 ha chiarito che **il periodo d'imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni (ora 30.06 dell'anno successivo)**, non è quello in cui sono stati contabilizzati i costi aggiuntivi "che generano l'obbligo dichiarativo", ma **è quello in cui il contribuente ha tutti gli elementi necessari per determinare la "nuova" base imponibile** Imu. In caso contrario, infatti, potrebbero mancare i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, considerato che normalmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui vengono aggiornati, viene emanato successivamente alla scadenza dei 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi. A titolo esemplificativo il Mef afferma che se i costi incrementativi sono sostenuti nel 2012, l'incremento del valore dell'immobile deve essere preso in considerazione per il versamento dell'Imu relativo al 2013, perché è in quest'anno che il contribuente viene a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili. Di conseguenza la dichiarazione Imu per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31.12.2013, ossia entro il 31.03.2014. Alla luce della novità legislativa riguardante il termine di presentazione della dichiarazione IMU, si può dedurre che **la dichiarazione vada presentata entro il 30.06.2014.** A conferma di ciò sarebbe auspicabile un intervento del Mef.

OGGETTO: LA SCADENZA DEL 30 APRILE NON E' PIU' VALIDA

Il prossimo **30 aprile 2013** sarebbe scaduto il termine, per i **contribuenti Iva**, per effettuare la **comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012**, c.d. "**spesometro**", **senza più la soglia di € 3.000** per le operazioni con emissione della fattura (**business to business).**

Tuttavia, con **comunicato stampa del 15 aprile 2013**, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato ufficialmente che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), "*non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa* ***la scadenza del 30 aprile che non è più valida*****".**

Sarà **un successivo provvedimento a definire la nuova scadenza e ad approvare il nuovo modello di comunicazione** con le relative specifiche tecniche.

LA PROROGA DELLO SPESOMETRO 2012 A DATA DA DEFINIRSI	
L'ADEMPIMENTO	L'obbligo di **comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA** (c.d. "**spesometro**") da parte dei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è stato introdotto dall'art. 21, comma 1, D.L. n. 78/2010 a partire dalle operazioni 2010. Tale norma, come modificata successivamente dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, prevede ora che, **dal 2012:** ♦ per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura **(operazioni *business to business*),** l'adempimento in esame è assolto con la **trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni** attive e passive effettuate, **senza più la soglia minima di € 3.000** prevista in passato; ♦ per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura **(*operazioni business to consumer*),** la **comunicazione** telematica deve essere effettuata **qualora** le operazioni stesse siano di **importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell'Iva**.
INVIO DELLA COMUNICAZIONE	La comunicazione relativa allo spesometro va presentata per legge **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**. Pertanto, il prossimo **30 aprile 2013**, sarebbe scaduto il termine per inviare la **comunicazione relativa alle operazioni IVA 2012.**
LA PROROGA A DATA DA DEFINIRSI	Con **comunicato stampa del 15 aprile 2013**, l'Agenzia delle Entrate ha però comunicato ufficialmente che **la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro**), "*non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa* ***la scadenza del 30 aprile che non***

	è più valida". Ciò **a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 16/2012**, che ha stabilito che, per le operazioni effettuate **dall'1 gennaio 2012** tra operatori economici (***business to business***) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate riguarda **tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini IVA** e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro. **Resta ferma, invece, a 3.600 euro al lordo dell'IVA la soglia** per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (***business to consumer***). L'Agenzia informa che **sarà un successivo provvedimento a definire la nuova scadenza e ad approvare il nuovo modello di comunicazione,** con le relative specifiche tecniche. Nel provvedimento **sarà prevista anche la facoltà, per gli operatori** commerciali che svolgono **attività di locazione e/o noleggio**, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il **nuovo modello di comunicazione ed effettuando l'adempimento nei termini previsti per il "nuovo spesometro**".

LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFE)

INTRODUZIONE

L'**Ivafe**, l'**Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero** gravante sulle **persone fisiche** residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie, era stata inizialmente istituita dalla **Manovra Monti** (D.L. n. 201/2011), che ne aveva previsto l'entrata in vigore già **dal 2011**.

La **Legge di Stabilità 2013** (Legge n. 228/2012), tuttavia, all'**art. 1, commi 518 e 519**, ha **modificato** la disciplina inerente l'Ivafe prevedendo:

- **l'entrata in vigore dal 2012** (non più, quindi, dal 2011);
- nuove **modalità di versamento, analoghe a quelle dell'Irpef,** cioè con il metodo del **pagamento in acconto e a saldo.**

Analizziamo, quindi, l'imposta anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è** l'Ivafe?
2. **Chi** è tenuto a pagare l'Ivafe?
3. Quali sono le **attività finanziarie estere per le quali si deve pagare l'Ivafe?**
4. Quali **attività finanziarie estere** sono **escluse** dall'Ivafe?
5. Qual è la **misura** dell'Ivafe?
6. Come si determina la **base imponibile** dell'Ivafe?
7. Se si è **già pagato una imposta patrimoniale nello Stato** in cui sono detenute le attività finanziarie, si deve comunque pagare per esse l'Ivafe?
8. Secondo quali **termini e modalità** deve essere pagata l'Ivafe?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È L'IVAFE?

R.1 L'Ivafe è l'**Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero** che grava sulle **persone fisiche** residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie. Essa si applica a partire **dal 2012.**

D.2 CHI È TENUTO A PAGARE L'IVAFE?

R.2 L'Ivafe è a carico delle **persone fisiche residenti in Italia** (anche se non aventi cittadinanza italiana) **che detengono all'estero attività finanziarie**, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se tale possesso deriva da eredità o donazioni).

Sono tenute al pagamento dell'imposta **anche le persone fisiche che**:

- **prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- **lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;**
- prestano la propria **attività lavorativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi**.

D.3 QUALI SONO LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE PER LE QUALI SI DEVE PAGARE L'IVAFE?

R.3 Le **attività finanziarie estere** per le quali si deve pagare l'Ivafe sono le seguenti:

- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, **obbligazioni** italiane o estere e i titoli similari, **titoli pubblici** italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, **titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa** (**comprese le quote di Oicr**), **valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi);
- **contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti**, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- **contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato**;
- **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;**
- **ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.**

Si considerano come attività possedute all'estero **anche le attività finanziarie detenute**, per esempio, **in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti**.

Le **stock option**, invece, sono soggetti all'imposta in esame **solo nel caso in cui siano cedibili**.

D.4 QUALI ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE SONO ESCLUSE DALL'IVAFE?

R.4 Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Ivafe

- le **attività finanziarie detenute all'estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani;**
- **le forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da **società ed enti di diritto estero;**
- le **attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia**.

D.5 QUAL È LA MISURA DELL'IVAFE?

R.5 L'Ivafe è dovuta **proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione**. La misura dell'imposta è stata stabilita, per il 2012, nella misura dell'1 per mille annuo del valore delle attività finanziarie. A decorrere **dal 2013** è, invece, pari all'**1,5 per mille annuo del valore delle attività finanziarie.**

Non è prevista alcuna soglia di esenzione. L'imposta **non è dovuta solo se il suo importo non supera 12 euro.**

Si precisa che, **per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero,** in deroga a quanto sopra detto, l'imposta è stabilita nella **misura fissa di 34,20 euro** (cioè pari all'imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche). Tale misura si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all'estero dal contribuente. L'imposta **non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo** risultante dagli estratti conto e dai libretti **non è superiore a 5.000 euro**, tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, per la determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

D.6 COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE DELL'IVAFE?

R.6 La base imponibile dell'Ivafe è il valore delle attività finanziarie. Esso è costituito dal **valore di mercato**, **rilevato al 31.12 di ciascun anno** nel luogo in cui le stesse sono detenute (anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell'impresa di assicurazione estera).

Se alla data del 31.12 le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al **valore di mercato** delle stesse attività rilevato **al termine del periodo di possesso**.

Per le **attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati** deve essere utilizzato **tale valore.**

Per le **azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari NON negoziati in mercati regolamentati** e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al **valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso,** anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal **valore nominale**.

Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è
costituita dal **valore di acquisto dei titoli**.

D.7 SE SI È GIÀ PAGATO UNA IMPOSTA PATRIMONIALE NELLO STATO IN CUI SONO DETENUTE LE ATTIVITÀ FINANZIARIE, SI DEVE COMUNQUE PAGARE PER ESSE L'IVAFE?

R.7 Per **evitare** il fenomeno della **doppia imposizione**, **dall'Ivafe dovuta si detrae**, fino a concorrenza del suo ammontare, **un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero** in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d'imposta, se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una **convenzione per evitare le doppie imposizioni** (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) **che prevede**, per tale attività, **l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.** In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere chiesto il **rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese** in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

D.8 SECONDO QUALI TERMINI E MODALITÀ DEVE ESSERE PAGATA L'IVAFE?

R.8 Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento e riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso in materia di tassazione delle attività finanziarie all'estero, **si applicano le disposizioni previste per l'Irpef, comprese** quelle riguardanti le **modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.**

Considerato che inizialmente l'imposta era dovuta già per il 2011 (così come previsto dalla legge che ha istituito l'imposta, cioè il D.L. n. 201/2011), **coloro che hanno già pagato l'Ivafe per il 2011 possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012.**

Per il 2012, per **dichiarare** il valore delle attività finanziarie detenute all'estero il contribuente deve compilare la **Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche 2013**, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta:

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011		Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	conti correnti e libretti
	RM33	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
	RM34	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM35	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00